



Determinazione n. 27 del 28.01.2013: Attivazione contratto di somministrazione lavoro e assunzione impegno di spesa

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTO l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al quale il Consiglio *"provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..."*;
- VISTO il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in particolare l'art. 125, che disciplina *"Lavori, servizi e forniture in economia"*;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28.02.2011 n. 104 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l'art. 2 *"Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento"*, secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;
- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione."*;
- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio..."*
- VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare l'art. 36, comma 2, il quale prevede che *"Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro..."*;
- VISTO il D. Lgs. 10.09.2003 n. 276, titolo III, capo I, disciplinante la somministrazione di lavoro;
- VISTO, in particolare, l'art. 20, comma 4 del decreto legislativo testé menzionato, a norma del quale *"La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo..."*;
- VISTO il CCNL per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici, in particolare l'art. 35 del CCNL ad integrazione del CCNL 1998/2001 stipulato il 16.02.1999, recante la disciplina del *"Contratto di fornitura di lavoro temporaneo"*;
- VISTO il comma 1 del richiamato art. 35, ai sensi del quale *"Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo ... per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio"*;
- VISTO, altresì, il comma 2, lett. b) del medesimo articolo, il quale stabilisce che i contratti di lavoro temporaneo, possono essere stipulati *"per far fronte a picchi di attività non prevedibili..."*;
- VISTA la delibera consiliare n. 407 del 17/09/2012 con cui il Consiglio ha deciso di autorizzare la stipula n. 2 contratti di somministrazione di lavoro.

~ pag. 1 di 2 ~



- CONSIDERATO che, nei mesi di febbraio, marzo e aprile, è previsto un cospicuo aumento della mole di lavoro per quel che riguarda l'Ufficio protocollo dell'Ente, in concomitanza con l'assenza momentanea di una dipendente addetta alla medesima mansione;
- RAVVISATA la necessità, per far fronte a detto incremento delle attività e al fine di garantire il buon funzionamento dell'Ente, di prevedere l'impiego di una risorsa di livello economico B1 da assumere con contratto di somministrazione di lavoro per la durata iniziale di tre mesi ;
- VISTA l'offerta della società Gi Group prot. n. 1047 del 01.02.2013, relativa al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativa ad una risorsa di livello economico B1 del CCNL comparto Enti pubblici non economici;
- visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----
per i motivi di cui in premessa:

di autorizzare la stipulazione con la Gi Group un contratto di somministrazione di lavoro per l'assunzione di n. 1 unità di personale di livello economico B1 del CCNL comparto Enti pubblici non economici, al fine di fronteggiare picchi di attività e per un periodo di tre mesi. L'onere economico derivante da detto contratto trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio), capitolo 1.1.2.008. (Spese per assunzioni con contratto di fornitura lavoro temporaneo) del bilancio dell'esercizio in corso.

Roma, 28 gennaio 2013

Il Direttore Amministrativo
dott. Claudio Zagari